

Allegato "A" al N. 2.558/1.517 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO

1) E' costituita una società cooperativa consortile denominata
"VERO LEGNO SOC. COOP. CONSORTILE PER AZIONI"

tra piccole e medie imprese,

con sede in Comune di Mariano Comense (CO).

La società potrà istituire, con delibera dei competenti organi statutari a norma di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

3) La Cooperativa ha scopo mutualistico e si pone come cooperativa a mutualità prevalente a sensi dell'art. 2512 del Codice Civile.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La società ha come scopo esclusivo lo sviluppo e la promozione delle imprese socie.

La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può aderire, accettando gli statuti e i regolamenti, ad ogni e qualsiasi ente od organizzazione che svolga attività di coordinamento, rappresentanza, sostegno e sviluppo dell'imprenditoria e della libera iniziativa in campo economico.

Considerata l'attività mutualistica della società, la cooperativa ha come oggetto sociale:

- il miglioramento delle capacità produttive e del potere contrattuale delle imprese socie, in particolare attraverso la promozione del "legno" in tutte le sue opportunità di impiego;

- la valorizzazione dei prodotti che contengono "legno" come materia caratterizzante;

- l'istituzione di un marchio che identifichi il prodotto "Vero legno";

- la trasparente dichiarazione dei contenuti e delle modalità costruttive dei prodotti da parte dei soci;

- la sollecitazione presso le istituzioni preposte per l'approvazione di norme, direttive e di leggi nazionali ed europee riguardanti la certificazione dei prodotti del settore;

- condurre trattative e curare lo svolgimento di procedure e quanto altro necessario per lo sviluppo delle imprese associate.

La società potrà inoltre svolgere:

- la promozione delle vendite, attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni specializzate, lo

volgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione di fiere e convegni, studi, pubblicità, relazioni esterne, marketing, sponsorizzazione di eventi e la realizzazione di analoghi servizi nel settore terziario.

Ricorrendone le condizioni di legge e all'occorrenza adeguando il proprio Statuto la società potrà operare come società d'intervento ai sensi delle leggi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Lombardia.

Per la realizzazione del presente oggetto la società potrà anche tra l'altro:

a) assumere in via non prevalente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese italiane ed estere di qualsiasi oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative che svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;

b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative, ovvero di capitale, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni od obbligazioni delle società predette;

c) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie;

d) cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato, fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie che non servissero anche momentaneamente alla Società;

e) costruire, ricostruire, acquistare o prendere in affitto fabbricati, anche come sede sociale, magazzini, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie;

f) cedere a chiunque, in proprietà anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Società, compresi quelli sopra descritti;

g) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento consortile ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine all'oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessaria ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La Società potrà istituire marchi, insegne e denominazioni consortili specifiche con cui contraddistinguersi, nonché contraddistinguere i prodotti e i servizi propri o dei

consorzianti. Essi potranno essere concessi in uso ai consorzianti anche contro corrispettivo. Per la concessione in uso dei marchi, delle insegne o delle denominazioni consortili, il Consiglio di Amministrazione detterà apposito regolamento.

PATRIMONIO SOCIALE

4) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari che sono rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna.

Per i soci iscritti prima del giorno 7 ottobre 2004, vengono mantenute azioni del valore nominale di Euro 258,22 (duecentocinquanta virgola ventidue) ciascuna (pari al valore delle precedenti quote);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

c) dalla riserva legale indivisibile;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge non destinate alla copertura di specifici oneri;

g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento.

5) Le azioni sociali sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, si considerano vincolate a favore della Società consortile, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che le imprese contraggono con la medesima e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6) I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

- dai contributi annuali o periodici stabiliti dall'Assemblea a carico dei consorzianti;

- dai proventi delle iniziative consortili o delle attività economiche;

- dai rimborsi e dai proventi previsti dalle convenzioni con i Consorzianti o terzi;

- dai contributi in conto esercizio di Enti Pubblici e/o Privati, italiani, stranieri e/o sovranazionali.

SOCI

7) Il numero dei soci è illimitato e variabile salvo le norme per il numero minimo previsto dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- artigiani, Piccole e Medie Imprese operanti nei settori industria, commercio e dei servizi, nel campo merceologico legno e servizi. Per Piccole e Medie Imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati dalle norme della Comunità Europea con esclusione delle società che, per collegamento tecnico-finanziario, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali sopra richiamati;
- imprese che esercitano le attività di cui al primo comma n. 1-5 dell'art. 2195 del Codice Civile o imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443 e che esercitano:

- una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

- una attività intermedia nella circolazione dei beni;

- altre attività ausiliarie delle precedenti sopra elencate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

8) Possono altresì fare parte della Cooperativa quali "soci sovventori", di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, le persone fisiche, le persone giuridiche, le società di persone e gli enti che investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

La società socia potrà essere rappresentata dal legale rappresentante.

I loro conferimenti, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta), vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico ed alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui alla lettera a) del precedente art. 3.

Ciascun socio sovventore, per poter esercitare il diritto di voto, deve aver provveduto al deposito delle proprie azioni presso la sede della Cooperativa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di cinque voti, così come dovrà prevedere la delibera dell'assemblea che emette le azioni ovvero un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti all'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, ai sensi del successivo art. 19, qualora si debba procedere alla

riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla Cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite, con effetto verso la cooperativa, esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

A tal fine il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio il proposto acquirente: il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; in difetto di pronuncia il gradimento si intende accordato.

Il numero di azioni di sovvenzione sottoscrivibili da ciascun socio sovventore è illimitato.

L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci che in sede di ammissione, anche mediante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente in materia.

9) Possono fare parte della Cooperativa i sottoscrittori di "azioni di partecipazione cooperativa" emesse dalla Cooperativa in esecuzione di deliberazione di assemblea ordinaria che istituisce ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 59/1992, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Le azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta), possono essere nominative od al portatore, a seconda di quanto sarà stabilito, in conformità alle disposizioni di legge, dall'assemblea che ne dispone l'emissione: sono prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

I conferimenti degli azionisti di partecipazione cooperativa, fatte salve diverse disposizioni dell'assemblea, potranno avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa danno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Possono essere ammessi alla sottoscrizione di azioni di partecipazione cooperativa, sia persone fisiche che persone giuridiche e società di persone, con le modalità stabilite

dall'assemblea in sede di emissione.

Gli azionisti possessori di azioni di partecipazione cooperativa non fruiscono dei servizi della cooperativa e non partecipano allo scambio mutualistico.

L'emissione di azioni di partecipazione cooperativa dovrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci che in sede di emissione, anche mediante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente.

10) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 III comma, C.C. i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'emissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis C.C.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

11) L'ammissione a socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) certificazione attestante che non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratto con la pubblica amministrazione;
- f) copia dell'ultimo bilancio sociale approvato oppure copie dell'ultima dichiarazione annuale IVA.

L'organo amministrativo stabilisce l'eventuale ulteriore documentazione che deve essere prodotta e garantisce riservatezza nel trattamento dei dati.

Accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.7, l'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti nei modi e nei termini indicati dall'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli

amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

12) I soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- l'importo del capitale sottoscritto;
- l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori,
- gli eventuali contributi annuali.

I soci sono obbligati altresì:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad usufruire dei servizi organizzati e prestati dalla Società;
- a partecipare alla società e a contribuire al suo sviluppo ed espansione;
- a partecipare ad Assemblee regolarmente convocate;
- a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche inerenti alla forma giuridica, la sede dell'impresa, i nomi delle persone designate a rappresentare la società e comunque tutte le informazioni inerenti il rapporto sociale;
- a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcirlo dei danni e delle perdite subite e ad esso imputabili.

13) La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione, per scioglimento o quando intervenga una procedura concorsuale.

14) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

15) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- abbia perduto i requisiti per la sua ammissione;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedura concorsuale;
- sia stato interdetto con provvedimento definitivo dell'esercizio di attività imprenditoriali;
- sia sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei Soci da farsi a cura degli Amministratori.

16) Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione escluderà il socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) sia gravemente inadempiente rispetto ad obbligazioni nascenti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali o dal rapporto mutualistico;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si rende moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la società;

d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte a imprese che abbiano interessi e svolgano attività contrastanti con quelle della società.

A carico dei soci esclusi rimarrà l'obbligo delle rifusioni degli eventuali danni materiali prodotti alla società.

17) Per gli eredi del socio defunto e per il socio escluso o receduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2535 C.C..

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dall'approvazione del bilancio. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545-sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ESERCIZIO SOCIALE-DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

18) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, e alla sua presentazione all'assemblea dei soci. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione nella quale siano in particolare indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società Consortile.

19) Gli utili eventuali andranno devoluti:

a) per non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione per la misura stabilita dalla legge;

c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore al

limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

d) una eventuale quota a remunerazione del capitale effettivamente versato in misura non superiore alla ragione dell'interesse consentito per le agevolazioni fiscali alla cooperativa ragguagliato al suo ammontare; agli eventuali possessori di azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella delle azioni dei soci cooperatori e ai soci sovventori il tasso di remunerazione può essere maggiorato in misura non superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

f) per la restante parte a riserva indivisibile.

In deroga a quanto sopra l'assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile. E' fatto divieto di distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e in qualsiasi forma le riserve tra i soci cooperatori, anche nel corso della vita della cooperativa e neppure in caso di scioglimento della società.

20) Ristorni

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

21) L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge. Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione unita al bilancio, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma

dell'art. 2364 C.C.

L'assemblea delibera altresì le emissioni dei titoli dei soci sovventori stabilendo anche mediante apposito regolamento:

- gli importi complessivi;
- l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 6, della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
- l'eventuale durata minima del conferimento e i casi e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il recesso della cooperativa oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C.;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione in merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all'ammissione dei sottoscrittori.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

22) Hanno diritto di intervenire all'assemblea, i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ha diritto di assistere all'assemblea generale della Cooperativa senza diritto di voto, con potere di impugnare le deliberazioni.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da ciascun socio.

L'assemblea è convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante lettera raccomandata da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie trattate.

L'assemblea potrà essere convocata anche mediante telefax, semprechè il numero di fax dei soci risulti comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le assemblee potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica purchè i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purchè le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove nominati.

23) Ciascun socio cooperatore ha un voto. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti cinque voti purchè abbiano sottoscritto azioni sociali per un ammontare minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

Qualora vengano emesse obbligazioni o titoli di debito convertibili in azioni, ai titolari potranno essere riconosciuti i diritti spettanti ai soci cooperatori in presenza di tutti i requisiti di questi. Agli stessi potranno anche essere limitati i diritti di voto ad alcune deliberazioni soltanto secondo la disciplina fissata nel Regolamento del prestito convertibile.

24) L'assemblea ordinaria e straordinaria possono tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti: è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo di posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

25) I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità

delle deleghe e della costituzione.

26) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea, che nomina pure il segretario, anche non socio.

27) Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i soci portatori della maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per i casi di scioglimento e liquidazione occorrerà la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

28) Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 18 (diciotto) membri, nominati dall'assemblea, in maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Non sono cumulabili le cariche all'interno della Cooperativa.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera del presidente a sensi di legge, quando il presidente lo ritenga opportuno, o a richiesta di almeno due membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti all'adunanza. Le votazioni sono normalmente palesi: sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un socio consigliere oppure quando si tratti di affari in cui siano interessati sindaci ad amministratori o loro parenti fino al terzo grado.

30) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo anche tutte le decisioni nelle materie e nei casi previsti dall'art. 2365 comma 2 C.C..

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed

esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

31) I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

Nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciando liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente sotto la responsabilità di quest'ultimo. Di fronte ai terzi, ai soci e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova degli estremi dell'urgenza e dell'assenza per impedimento del Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

32) La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni e se per due esercizi vengono superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis C.C. e cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

La nomina del Collegio Sindacale è infine obbligatoria quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e

due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33) La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell'articolo 2484 C.C. nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

34) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 1) della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

35) Le clausole mutualistiche richiamate dal presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

36) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

37) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte

soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

38) Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

F.to Alessandro Calcaterra

F.to Alberto Colombo notaio (L.S.)